

BGer 5A 82/2019 vom 22. Februar 2019

Bundesgericht, 2019-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_82_2019

FR: TF 5A 82/2019 du 22 février 2019

IT: TF 5A 82/2019 del 22 febbraio 2019

Regeste

avvisi di pignoramento | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Erwägungen

E. 1

Nelle esecuzioni promosse dalla Fiduciaria C. _____ SA nei confronti dei coniugi A. _____ e B. _____, il 29 novembre 2018 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso due avvisi di pignoramento per il 24 gennaio 2019, indicando su quello destinato a A. _____ un credito di fr. 223.90 (capitale fr. 125.--, interessi fr. 11.60, spese esecutive fr. 52.30 e spese di rigetto dell'opposizione fr. 35.--) e su quello di B. _____ un credito di fr. 238.90 (capitale fr. 125.--, interessi fr. 11.60, spese esecutive fr. 52.30 e spese di rigetto dell'opposizione fr. 50.--). Con sentenza 16 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A. _____ e B. _____ avverso i due avvisi di pignoramento, facendo ordine all'Ufficio di esecuzione di Lugano di azzerare le spese di rigetto dell'opposizione (e confermando invece gli importi dovuti per quanto riguarda il capitale, gli interessi e le spese esecutive). Per il resto, i Giudici cantonali hanno ritenuto il ricorso inammissibile per incompetenza dell'autorità di vigilanza (in particolare laddove i ricorrenti hanno criticato le decisioni che hanno statuito sull'esistenza e sull'importo dei crediti posti in esecuzione, le quali non possono più essere rimesse in discussione nella procedura di esecuzione).

E. 2

Con ricorso 28 gennaio 2019 A. _____ e B. _____ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata, ed invitando inoltre il Giudice federale von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio " per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato ". Non sono state chieste determinazioni. Nell'allegato 28 gennaio 2019 A. _____ e B. _____ hanno presentato anche un ricorso contro un'altra sentenza 16 gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ed una domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 5D_194/2018 del 21 dicembre 2018. Tali rimedi sono stati trattati separatamente (v. sentenze 5A_81/2019 decisa in data odierna e 5F_3/2019 del 15 febbraio 2019).

E. 3

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3

con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2). La domanda di astensione del Giudice federale von Werdt e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricasazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame.

E. 4.1

Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza dell'autorità di vigilanza, bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità o la richiesta di assegnazione di indennità per risarcimento danni).

E. 4.2

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). I ricorrenti contestano, in sostanza, l'ammontare dei crediti indicati sugli avvisi di pignoramento. Il loro rimedio si esaurisce tuttavia in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità di vigilanza, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF . La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF). La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie, per poter eventualmente ritirare il ricorso, è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati. Peraltro, anche quando l'ammontare è stato loro comunicato mediante richiesta di anticipo, essi si sono limitati a non pagarlo, senza prevalersi della facoltà di ritirare il ricorso, rispettivamente la domanda di revisione (v. ad esempio sentenza 4A_631/2018 del 5 febbraio 2019). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale

autorità di vigilanza. Losanna, 22 febbraio 2019 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.